

Codice DB1410

D.D. 25 luglio 2012, n. 1904

**Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, art. 10- Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Lavori di realizzazione di opere di manutenzione idraulico-forestali e di tutela delle risorse idriche - Comune di Acceglio (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L. R. 40/1998.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1. di non sottoporre il progetto "Lavori di realizzazione di opere di manutenzione idraulico-forestali e di tutela delle risorse idriche - Comune di Acceglio (CN)", localizzato nel Comune di Acceglio (Cn), presentato dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira, alla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento:

1.1 dovrà essere prestata la massima attenzione nell'evitare spandimenti in alveo di cemento e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (es combustibili e oli nelle macchine operatrici);

1.2 dovranno essere previsti e adottati accorgimenti per contenere il più possibile la sottrazione di ecosistema ripariale e durante le operazioni di taglio della vegetazione, dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

1.3 dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione previsti nella documentazione presentata dal proponente a pag. 30 della Relazione di Verifica In particolare per la semina della superficie da inerbire con lo sfalciato si dovrà procedere all'inizio della stagione vegetativa e si preveda un periodo di manutenzione da svolgersi almeno nell'anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l'attecchimento del materiale vegetale;

1.4 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

1.5 dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

2. di stabilire che il soggetto proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà richiedere ed ottenere tutele necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'opera (autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 – vincolo paesaggistico, parere a norma dell'art. 12 della L. R. 37/2006 in materia di tutela della fauna acquatica, parere a norma della L.R. 4/2009 e

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 15/02/2010 in materia di taglio piante da richiedere al Settore Regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, ecc.).

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Dirigente  
Carlo Giraudo